

L'Albo Gestori Ambientali ritorna sul tema dell'utilizzo delle macchine operatrici stabilendo le condizioni per il loro utilizzo nell'ambito dell'attività di raccolta e trasporto rifiuti.

Prima di procedere all'esame della recente Circolare n.2 del 9 febbraio 2021 con la quale l'organo centrale dell'Albo gestori ambientali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo delle macchine operatrici per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, ricordiamo brevemente quanto già in precedenza lo stesso aveva stabilito.

Nel merito con la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito alle caratteristiche nonché all'utilizzazione dei veicoli classificati macchine operatrici. Va premesso che dalla lettura del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 10 (requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo) e 11(requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria) del Decreto ministeriale n.120 del 3 giugno 2014, si evince che la disponibilità e usufruibilità dei veicoli/mezzi rientra nell'ambito del requisito dell'idoneità/capacità tecnica di cui deve essere in possesso il soggetto che intende iscriversi all'Albo per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Ed è proprio nel contesto sopra delineato che si colloca la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 con la quale il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti in relazione alle richieste di alcune sezioni regionali sui limiti e le condizioni d'iscrizione all'Albo dei veicoli classificati come macchine operatrici.

Al riguardo il Comitato ha in premessa ritenuto opportuno declinare la definizione delle macchine operatrici contenuta nell'articolo 58 del Codice della Strada ovvero: "le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature; in quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione".

Risulta chiaro da tale definizione che questi veicoli, pur potendo circolare su strade pubbliche, non possono essere destinati al trasporto di persone o cose come gli altri veicoli in quanto possono circolare solo per trasportare/trasferire se stesse o cose connesse al loro ciclo operativo o a quello del cantiere in cui trovano ad operarsi.

In sintesi esse possono circolare ma sempre nei limiti del lavoro che devono eseguire e pertanto si ritiene che solo eccezionalmente possono ritenersi idonee al trasporto di cose nel contesto della loro legittima operatività.

Dunque, alla luce di tale definizione normativa l'organo centrale dell'Albo ha chiarito, con riguardo all'iscrizione all'Albo, che le suddette macchine operatrici possono essere iscritte:

- a) nella categoria 2 bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurano come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”; un esempio, esemplificativo e non esaustivo, ricadente in tale fattispecie è la possibilità di utilizzare tali veicoli nell'ambito dell'attività edilizia per il trasporto di materiali utilizzati in tale ciclo produttivo o di risulta dell'attività del cantiere;
- b) nella categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani) per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato di cui all'Allegato C alla Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla Delibera n.8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici identificate come spazzatrici e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici dell'EER 200302 (rifiuti da mercati) e 200303 (residui della pulizia stradale);
- c) nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lett.d) del D.lgs 152/06, e raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua di cui all'allegato D, tab.D6 e D7, alla delibera n.5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n.8 del 12 settembre 2017.

In tale ultimo caso, quindi limitatamente al solo punto 3 della circolare in commento, non è prevista l'indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.

Venendo ora all'esame della Circolare n.2 del 9 febbraio 2021 avente ad oggetto le modalità di utilizzo delle macchine operatrici in particolari condizioni stradali, il Comitato nazionale è stato chiamato a pronunciarsi, su diverse sollecitazioni pervenute dalle Sezioni regionali, circa la possibilità di utilizzare tali veicoli per trasportare rifiuti in via eccezionale su strade che non consentano l'accesso ai normali veicoli che usualmente sono adibiti al trasporto dei rifiuti.

Al riguardo, facendo seguito alla circolare n.11 del 17 dicembre 2019 e facendone comunque salvo il contenuto, il Comitato ribadisce che poiché la disciplina applicabile alle macchine operatrici, la loro classificazione e le caratteristiche costruttive fanno riferimento all'uso al quale esse sono adibite, appare chiaro che la loro funzione rimanga circoscritta ai lavori cui tali veicoli sono destinati, non potendosi ritenere che lo “spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere” prevista dall'articolo 58 del CdS consenta, in linea generale, il trasporto di cose.

Pertanto, prosegue la circolare in commento, qualora il prelevamento dei rifiuti debba avvenire in aree caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell'ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l'utilizzo di tali veicoli deve ritenersi consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i

rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono.

In conclusione il Comitato ha ritenuto possibile l'iscrizione all'Albo delle macchine operatrici relativamente alla fase di prelevamento, disponendo, altresì, che le Sezioni regionali nei provvedimenti d'iscrizione, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, annotino che "l'uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto".

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it